



REPUBBLICA ITALIANA

N. 363/08 Reg.Ord.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione **N.575** Reg.Ric.

Terza, adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati: Anno **2008**

CALOGERO ADAMO - Presidente;
COSIMO DI PAOLA - Consigliere;
ANTONIO DE VITA - Referendario, relatore.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento che è stato impugnato - in via giurisdizionale - con ricorso n. **575/08**, Sezione III, proposto dalla "ASSOCIAZIONE degli AMICI dell'EMOFILIA – ONLUS" in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Marcatajo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo via Enrico Albanese n. 27;

CONTRO

- la **REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'**ASSESSORATO** alla **SANITA'** per la **REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro-tempore*;
- la **Direzione Generale dell'Ispettorato Regionale Sanitario**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*,

PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensione,

- del Decreto 30/01/2008 "Istituzione della Rete Regionale per la prevenzione,

sorveglianza, diagnosi e terapia delle coagulopatie congenite ed acquisite e modalità di distribuzione delle specialità medicinali a base di fattore VIII° plasmatiche e ricombinate e sospensione, in via provvisoria, del decreto 19/07/2007” adottato dal Dirigente Generale dell’Ispettorato Regionale Sanitario della Regione Sicilia, con il quale è stato stabilito che in esecuzione dell’ordinanza n. 1856/2007 del 23/11/2007 del T.A.R. Palermo, Sez. III, è sospeso in via provvisoria il decreto n. 1519 del 19/07/2007;

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

Relatore alla camera di consiglio del 20 marzo 2008 il referendario Antonio De Vita ed udito, altresì, il difensore della parte ricorrente, come da verbale;

VISTA la documentazione tutta in atti;

VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, come modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

CONSIDERATO che l’impugnato decreto 30/01/2008, come il precedente la cui esecuzione è stata sospesa con l’ordinanza di questa Sezione n. 1856/07, incide sul diritto fondamentale alla salute, recessivo rispetto a quello generale ed in particolare a quello di contenimento della spesa pubblica;

RITENUTO che sussiste il danno grave ed irreparabile lamentato dalla ricorrente con riferimento a quella parte del provvedimento impugnato che non consente il prelievo presso qualsiasi farmacia e con la prescrizione del sanitario specialista dei farmaci necessari per la cura dell’emofilia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 20 marzo 2008.

Depositata in Segreteria il 20 marzo 2008.

Il Segretario